STATUTO

dell'Associazione Italiana Celiachia del Friuli Venezia Giulia – APS approvato dall'assemblea straordinaria del _____

INDICE

Art. 1	DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 2	SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 3	ASSOCIATI
Art. 4	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Art. 5	RECESSO ED ESCLUSIONE
Art. 6	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 8	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 2	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 10	CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA'
Art. 11	CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 12	GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE
Art. 13	PRESIDENTE
Art. 14	VICEPRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO
Art. 15	ORGANO DI CONTROLLO
Art. 16	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 17	PATRIMONIO
Art. 18	ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Art. 19	RISORSE ECONOMICHE
Art. 20	BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 21	COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Art. 22	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 23	BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Art. 24	LIBRI
Art. 25	VOLONTARI
Art. 26	LAVORATORI
Art. 27	DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
Art. 28	RINVIO
Art. 29	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
Art. 30	REGOLAMENTO

Art. 31 CLAUSOLA SOSPENSIVA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- 1. È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17 un'associazione denominata "Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS", in breve denominabile anche come "AIC FVG APS" e di seguito denominata "Associazione".
- L'Associazione opera prevalentemente nella regione Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel Comune di Udine.
 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo
 prontamente ai soci.
- 3. Potrà essere prevista l'attivazione di una o più sedi operative sul territorio regionale, presso cui conservare le scritture contabili e i documenti associativi.
- 4. L'Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS aderisce alla federazione di enti che si riconoscono sotta la denominazione di "Associazione Italiana Celiachia" in breve denominabile anche "AIC" e di seguito denominata "Federazione".

ART. 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- 2. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme.
- 3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
- 4. Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati alla Federazione della quale l'Associazione fa parte.
- 5. L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:
 - a) interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 117/17:
 - assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine.
 - b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all' all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lqs. 117/17:
 - prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
 - c) prestazioni socio sanitarie, di cui all' all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 117/17:
 - d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 117/17:
 - divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e dermatite erpetiforme, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con dermatite erpetiforme
 - diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva, del settore alimentare, pubblico e privato e presso gli istituti scolastici
 - selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
 - organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e dermatite erpetiforme.
 - e) attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lqs. 117/17:
 - realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e dermatite erpetiforme
 - realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC FVG e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti
 - f) attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, c 1, lettera t) del D.Lgs. 117/17:
 - promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti
 - g) promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, c 1, lettera w) del D.Lgs. 117/17:
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e dermatite erpetiforme e l'accesso alle tutele e ai diritti
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC FVG, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, ecc.
 - raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della dermatite erpetiforme
 - promuovere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
 - promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla Legge 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società
- 6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

- 7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
- 8. Il Consiglio direttivo individua le attività diverse.
- 9. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.
- 10. L'Associazione può inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri Enti o Associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
- 11. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.
- 12. L'Associazione può, previa approvazione dell'Assemblea, aderire ad organizzazioni, sia Nazionali che internazionali che conseguano scopi analoghi a quelli sociali.

ART. 3 ASSOCIATI

- 1. Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2. Possono far parte dell'Associazione solo persone fisiche.
- 3. L'ammissione dei soci ordinari, previa presentazione di domanda scritta unitamente al versamento della quota sociale da parte del richiedente, viene deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta utilmente convocata successiva alla sua richiesta. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 30 giorni dalla data della riunione del Consiglio direttivo che l'abbia deliberata: in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. Per il riesame del provvedimento di diniego, la persona esclusa ha diritto di adire entro 60 giorni al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione costituito anche ad hoc.
- 4. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e pertanto non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 5. Sono "Soci Ordinari" coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- 6. Gli associati che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, potranno essere nominati dall'Assemblea Regionale "Soci Benemeriti".
- 7. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio direttivo "Soci Onorari".
- 8. Tutti gli associati, escluso i Soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale, da versarsi all'Associazione.
- 9. Gli associati, Ordinari, Benemeriti e Onorari, hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e senza temporaneità, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Il diritto al voto di Assemblea spetta a tutti gli associati benemeriti, onorari nonché ordinari, purché abbiano raggiunto la maggiore età e i minori potranno essere rappresentati da un genitore o da un tutore; per i soci ordinari e benemeriti è inoltre vincolante essere in regola con il pagamento della quota associativa:
 - b) eleggere i componenti del Consiglio direttivo, i membri dell'Organo di controllo, i membri del Collegio dei Probi Viri dell'Associazione;
 - c) ricoprire le cariche associative in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;
 - d) informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
 - e) svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
 - f) essere rimborsati dalle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio direttivo nei limiti previsti dal Regolamento;
 - g) partecipazione a tutte le attività dell'Associazione.
 - h) esaminare i libri sociali.
- 2. In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione
- 3. Gli associati sono tenuti:
 - a) al versamento della quota associativa annuale stabilita, entro il 28 febbraio di ogni anno; da tale termine decorre il periodo di morosità;
 - b) all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento;
 - c) all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) a svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro;
 - e) a svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito;
 - f) a ricoprire le cariche associative gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo nei limiti previsti dal Regolamento;
 - g) a svolgere le prestazioni e le attività nell'ambito associativo con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
 - h) al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio direttivo;
 - i) ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE

- 1. L'appartenenza all'Associazione cessa:
 - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
 - b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:
 - nel caso il socio abbia percepito compensi per la sua attività associativa;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
 - c) in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, il socio si intende decaduto attraverso comunicazione scritta;
 - d) per decesso;
- 2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adequatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 3. Il Socio escluso ha diritto di adire al Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di esclusione; se l'Associazione non avrà provveduto a costituirlo potrà adire a quello della Federazione, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
- 4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 6. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Consiglio direttivo
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di controllo
 - e) il Collegio dei Probi Viri (se costituito).

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari, onorari e benemeriti.
 - L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di un decimo dei soci; in entrambi i casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.
- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il luogo, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
- 3. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
 - b) eleggere i consiglieri nel numero proposto dal Consiglio direttivo;
 - c) eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
 - d) eleggere i componenti del Collegio dei Probi Viri;
 - e) approvare il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentati dall'Organo di amministrazione;
 - f) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
 - g) approvare il Regolamento e le sue modifiche;
 - h) deliberare sull'acquisto di beni immobili;
 - i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo;
 - j) approvare la quota annuale associativa proposta dal Consiglio direttivo;
 - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto
 - m) delibera, con la maggioranza qualificata, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - n) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.
- 5. Spetta all'Assemblea straordinaria di:
 - a) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

ART. 8 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati
 ed in seconda convocazione (la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima) è regolarmente
 costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci
 presenti.
- 2. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, salvo nel caso di variazioni della disposizione che individua le finalità per la quale rimane obbligatorio il quorum di cui al precedente periodo, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati convenuti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
- 4. È ammesso il voto per delega e/o per corrispondenza. In relazione al voto per corrispondenza o "per referendum", esso si considera assolto anche con modalità telematiche ovvero con altro mezzo previsto dalla legge che renda possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'Associazione al momento dell'assemblea conta almeno 500 soci.
- L'Assemblea è presidente dal Presidente o dal Vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.
- 8. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di
- 9. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti; la votazione potrà essere palese e per alzata di mano qualora il numero dei candidati sia uguale o inferiore a quello dei posti da coprire.

ART. 9 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (consiglio direttivo)

- 1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art 26 del DDL 117/2017.
- 2. Il Consiglio direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea degli associati. É investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea; in particolare al Consiglio direttivo spetta:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il Regolamento e/o le sue modifiche che verrà portato all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - c) progettare e verificare lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - d) predisporre lo schema di bilancio;
 - e) nominare i soci benemeriti e onorari;
 - f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g) deliberare sull'esclusione dei soci;
 - h) proporre il numero dei componenti dal Consiglio direttivo;
 - i) proporre la quota associativa annuale;
 - j) promuovere raccolte di fondi;
 - k) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
 - attivare una o più sedi operative sul territorio regionale.
- 3. Al Consiglio direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali, esso è composto da almeno cinque membri, denominati consiglieri, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; esso nomina al suo interno le 4 cariche previste:
 - il Presidente;
 - un Segretario;
 - un Tesoriere:
 - uno o due Vicepresidenti
- 4. Tutti i consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.
- 5. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 10 del presente Statuto.
- 6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 7. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8. In caso di assoluta urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o via e-mail con ricevuta di lettura.
- 9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.
- 10. Le riunioni dal Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
- 11. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
- 12. Le cariche elettive sono gratuite; dalla nomina a Amministratore non consegue alcun compenso.

- 13. I consiglieri possono chiedere il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo stesso e con le modalità stabilite nel Regolamento.
- 14. A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio direttivo il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Associazione. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
- 15. L'appartenenza al Consiglio direttivo e ad ogni carica in esso ricoperta cessa:
 - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o ai Vicepresidenti;
 - b) per scadenza del mandato;
 - c) per decesso;
 - d) per esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi;
 - e) per revoca espressa dall'Assemblea.
 - Il Consigliere revocato od escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probi Viri.
- 16. Il Consiglio direttivo nomina due Consulenti Scientifici (uno pediatrico e uno dell'adulto) tra gli iscritti ad una società scientifica di gastroenterologia (che divengono di diritto Soci Onorari) e assumono la funzione di consulenti medicoscientifici; qualora il Consiglio direttivo evidenziasse la necessità di dar vita ad un Comitato Scientifico Regionale verrà assegnato a loro il compito di individuare i medici e personale sanitario garantendo della loro competenza nella patologia celiaca.
- 17. Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea degli associati un Regolamento dell'Associazione per un migliore funzionamento dell'organizzazione; tale Regolamento e le sue modifiche andranno approvati dall'Assemblea ordinaria.
- 18. Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni di lavoro per le varie esigenze che si presentino. Queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più; spetta al Consiglio direttivo la nomina dei referenti di tali commissioni. Le modalità di gestione delle stesse sono stabilite nel Regolamento.
- 19. Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, determinando i limiti e la durata di tale delega.
- 20. Il Consiglio direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
- 21. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici/professionisti da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
- 22. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
 - e. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 10 CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA'

- 1. Non possono ricoprire la carica di consigliere:
 - a) persone che appartengono al medesimo nucleo familiare;
 - b) coloro che assumono un comportamento tale da creare pregiudizio all'immagine e all'attività dell'Associazione;
 - c) coloro che abbiano causato danno all'Associazione o abbiano lite vertente con essa;
 - d) coloro che siano in manifesto conflitto di interessi;
 - e) i soci Onorari.
- 2. Qualora l'incompatibilità di un consigliere si manifesti durante il suo mandato, sarà compito del Consiglio direttivo stesso pronunciarsi in merito alla sua esclusione.
- 3. Il consigliere escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probi Viri.

ART. 11 CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI

- 1. Nel caso in cui un consigliere si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio direttivo e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
- Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, il Consiglio direttivo si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

ART. 12 GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

- 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad esclusione dell'Organo di Controllo di cui all'art. 15 del presente statuto.
- 2. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni ad esclusione di quelle dei Probi Viri.
- 3. Le cariche sociali non possono essere ricoperte con incarico provvisorio.
- 4. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
- 5. Le nomine che per Statuto o Regolamento vengono demandate al direttivo decadono allo scadere del triennio del suo

mandato.

ART. 13 IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.
- 2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 3. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.1.
- 4. Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 5. L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni.
 - Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
- 6. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
- 7. Il Presidente è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio direttivo sull'esercizio del mandato affidato.
- 8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio direttivo, ne redige l'ordine del giorno e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente che ha ricoperto da più anni il ruolo di membro del Consiglio direttivo.
- 10. Il Presidente può delegare, in forma scritta, le sue funzioni ad un Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio direttivo per determinate mansioni o per determinati periodi di tempo in cui egli stesso non può attendere al proprio incarico, conferendogli gli stessi poteri.
- 11. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo.
- 12. In caso di impedimento il Presidente, su deliberazione del Consiglio direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione solo ai consiglieri.

ART. 14 VICEPRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO

Il Vicepresidente:

- 1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive deleghe scritte.
- 2. In caso di assenza o di impedimento, il Vicepresidente sostituisce il Presidente; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- Qualora i Vicepresidenti eletti fossero due, il Presidente delegherà uno di essi alla sua eventuale sostituzione nelle singole circostanze; qualora non specificato spetta al Vicepresidente che ha ricoperto da più anni il ruolo di membro del Consiglio direttivo, sostituire il Presidente ove necessario.

II Tesoriere:

- Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio direttivo; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
- Il Tesoriere, ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni per l'espletamento delle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

Il Segretario:

- 1. Cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- 2. Tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi.
- 3. Tiene i contatti con la segreteria della Federazione.
- 4. Svolge le funzioni affidategli dal Consiglio direttivo o dal Presidente.
- 5. Spetta al Segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

- L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 D.Lgs. 117/17, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 4. L'Organo di controllo resta in carica tre anni e comunque decade allo scadere del Consiglio direttivo. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di controllo è stato costituito.
- 5. L'Organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, esprimendo parere consultivo.

 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 comma 1 D.Lgs. 117/17, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è
utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 1. Ai fini di cui al precedente art. 17, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 117/17.
- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.

ART. 19 RISORSE ECONOMICHE

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative annuali degli associati;
 - b) da contributi degli associati;
 - c) da contributi di privati;
 - d) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) da contributi di organismi nazionali e internazionali;
 - f) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:
 - i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - g) da beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - h) da avanzi di gestione;
 - i) da proventi derivanti da attività d'interesse generale, da attività diverse e da raccolta fondi;
 - j) da rimborsi derivati da convenzioni e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da DM del 25.05.95 svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.
- 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, consultabile da tutti gli aderenti.
- 4. I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.
- 5. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 6. I fondi vengono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo.
- 7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.
- 8. L'Associazione raccoglie i mezzi finanziari, di cui al comma 1 del presente articolo e li amministra direttamente per il consequimento dei fini sociali dell'Associazione nella propria Regione.

ART. 20 BILANCIO DI ESERCIZIO

- L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dal D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Copia del bilancio è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

- 3. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 di Aprile di ogni anno.
- 4. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 5. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

- 1. L'Assemblea può elegge i componenti del Collegio dei Probi Viri.
- 2. Il Collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi dell'Associazione e dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità. Al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 3. Il Collegio dei Probi Viri resta in carica quattro anni.
- 4. Il Collegio dei Probi Viri ha i seguenti compiti:
 - a) soluzione dei conflitti tra associati;
 - b) soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
 - c) soluzione dei conflitti tra organi sociali;
 - d) soluzione dei conflitti interni al Consiglio direttivo.
- 5. I soci e i componenti degli organi dell'Associazione si rivolgono al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione (se costituito) o a quello della Federazione per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.
- 6. I Probi Viri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.
- 7. Il Collegio dei Probi Viri emette anche pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi ovvero da un associato.
- 8. I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio saranno definiti dal Regolamento dell'Associazione qualora il Collegio venisse istituito.
- 9. Qualora l'Associazione non abbia eletto il Collegio dei Probi Viri, la sua competenza è demandata in ogni funzione al Collegio dei Probi Viri della Federazione.

ART. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa in primis al giudizio del Collegio dei Probi Viri dell'Associazione e/o della Federazione, in subordine a quello di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
- 2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
- 3. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio ove abbia sede legale l'Associazione.

ART. 23 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

- 1. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100 mila euro.
- L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1 milione di euro.

ART. 24 LIBRI

- 1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 25 VOLONTARI

- 1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- 3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17.
- 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 26 LAVORATORI

 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

În ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 27 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO

- 1. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 29 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

- 1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
- 2. I volontari inseriti nell'apposito registro dell'Associazione, che svolgono attività di volontariato, sono assicurati per malattie ed infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
- 3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- 4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 REGOLAMENTO

 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed entreranno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 31 CLAUSOLA SOSPENSIVA

 Il presente statuto entrerà in vigore al momento della approvazione da parte delle autorità competenti del passaggio da ODV ad APS. Nelle more resterà vigente lo statuto attuale approvato dall'Assemblea straordinaria regionale di AIC FVG ONLUS del 13 aprile 2016.